



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 299/14/CONS

**SEGNALAZIONE DELL'AVV. FRANCESCO BELLIN, CANDIDATO
CONSIGLIERE COMUNALE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, CON LA LISTA DENOMINATA "LA
BRENTA INSIEME PER L'INDIPENDENZA", PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DELLA DELIBERA N. 139/14/CONS DA PARTE
DELLA EMITTENTE TELEVISIVA RETE VENETA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014"*;

VISTA la segnalazione pervenuta al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, in data 20 maggio 2014, da parte dell'Avv. Francesco Bellin, in qualità di candidato consigliere comunale alle amministrative del Comune di Bassano del Grappa con la lista denominata "Rinascita Bassanese", e su mandato del sig. Nicola Giangregorio, candidato consigliere comunale con la lista "Rinascita bassanese", in ordine alla presunta violazione dell'art. 16 della delibera n. 139/14/CONS, in combinato

disposto con la previsioni recate dalla legge n. 28/2000, da parte della emittente Televisiva ReteVeneta; segnatamente, il giorno 19 maggio 2014, nel corso del servizio televisivo trasmesso all'interno del telegiornale locale denominato "TGBassano", volto alla presentazione dei sette candidati Sindaci supportati da diciotto liste, non venivano citate le due liste a supporto del candidato Sindaco Dario Bernardi, quali "La Brenta Insieme per l'Indipendenza" e "Rinascita Bassanese", così violando di fatto l'equità e la pluralità di trattamento, l'obiettività, correttezza e la completezza dell'informazione oltre che l'imparzialità elettorale;

VISTA la nota del 24 maggio 2014 (prot. n. 26818) con cui il Comitato regionale del Veneto ha trasmesso all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati e la relativa deliberazione di archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dalla quale risulta che l'emittente televisiva Rete Veneta, nella propria memoria, verificata la correttezza della segnalazione dell'avv. Francesco Bellin - avendo preso atto che vi era stato un errore materiale di lettura dovuto ad un salto di riga nel testo predisposto dalla redazione - ha comunicato che *«nei telegiornali di oggi si è provveduto alla rettifica che testualmente si riporta di seguito: "A causa di un refuso nel servizio di presentazione delle liste presenti alle elezioni comunali di Bassano, andato in onda nel telegiornale di lunedì 19 maggio si rettifica che il candidato sindaco Dario Bernardi è sostenuto dalle liste: Città Vostra, Bassano Futura, Essere Cittadini, La Brenta Insieme per L'indipendenza e Rinascita Bassanese. Ci scusiamo per l'errore dovuto alla mancata citazione delle liste La Brenta - Insieme per l'Indipendenza e Rinascita Bassanese". Tale rettifica verrà trasmessa in tutte le edizioni odierne di TG Bassano»*;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1 della delibera n. 139/14/CONS stabilisce che nei programmi di informazione *"le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione"*;

CONSIDERATO che l'art. 11 quater, comma 1 della legge n. 28/2000 prevede altresì che *"Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica"*;

RILEVATO che la mancata menzione, nel corso del TG Bassano, di due liste civiche, quali "La Brenta insieme per l'Indipendenza" e "Rinascita Bassanese", a

supporto di un candidato Sindaco, ha determinato una evidente violazione dei principi sopra richiamati nella misura in cui il medesimo telegiornale ha avuto cura di menzionare tutte le altre liste concorrenti;

RILEVATO che l'emittente televisiva, essendosi avveduta dell'errore compiuto, ha dato atto della fondatezza della segnalazione e ha dato corso ad apposita rettifica nel corso del Tg andato in onda il 22 maggio, precisando che il candidato sindaco Dario Bernardi è sostenuto dalle liste: "Città Vostra", "Bassano Futura", "Essere Cittadini", "La Brenta Insieme per L'indipendenza" e "Rinascita Bassanese", scusandosi per l'omessa menzione delle ultime due liste nel telegiornale diffuso in data 19 maggio;

RITENUTO che la condotta così posta in essere dall'emittente configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in conformità alla previsione di cui all'art. 24, comma 10, della delibera n. 139/04/CONS, con la conseguente cessazione dell'effetto lesivo del bene giuridico tutelato;

RITENUTO, pertanto, da intendersi superata la necessità di un intervenuto sanzionatorio da parte dell'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per intervenuto adeguamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'emittente televisiva Rete Veneta ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Scaflani

299/14/CONS